

REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2000 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2000 che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Il termine per l'ultima gara parziale scade il 28 settembre 2000 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

«1. Le offerte sono ammissibili solo se:

considerando quanto segue:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale del paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per l'esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Le prove devono essere presentate all'organismo competente almeno due giorni lavorativi prima della data limite della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;»

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 539/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP. È necessario ora fissare a una data ulteriore l'ultima gara parziale prevista da tale regolamento.

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

(3) La proroga di questa gara implica l'adeguamento di alcune disposizioni della gara stessa e in particolare la fissazione del periodo abituale di validità dei titoli di esportazione, ossia il mese in corso più quattro mesi.

«2. I titoli di esportazione sono validi dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.»

(4) Essa implica inoltre la soppressione della data limite per il ritiro dei cereali e le disposizioni attinenti.

4) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

«Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.»

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

5) All'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2000 è modificato come segue:

«Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 49 del regolamento (CE) n. 800/1999 ^(*).

1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

^(*) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

«2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara parziale seguente scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 65 del 14.3.2000, pag. 14.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.